

AVV. ALESSANDRA LAVERDE
Via XXIX Maggio, 2
20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331.455267 - Fax 0331.590949

COMUNE DI CASTELLANZA
N. Prot. 3866/2015 Data: 27/02/2015
Ufficio.08 TRIBUTI/ECONOMATO
Copia A SEGRETERIA SINDACO
SEGRETERIO 
Allegati: NO

COPIA
PER NOTIFICA

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

ATTO DI CITAZIONE

La Signora Assunta Salmoiraghi, cod. fisc.SLM SNT 71B51 C139R, nata a Castellanza il giorno 11 febbraio 1971, residente a Castellanza (VA), Via Gerenzano n.21, rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente giusta delega a margine del presente atto, dall'Avv. Alessandra Laverde e dall'avv. Annalisa Messina e presso di loro elettivamente domiciliata in Legnano via XXIX Maggio n.2. I difensori dichiarano ai sensi degli artt.133,134 e 170 cpc di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax:0331.590949 e ai seguenti indirizzi pec avv.alessandralaverde@twtcert.it e annalisa.messina@milano.pecavvocati.it

delega: delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di cui al presente atto, in ogni sua fase, stato e grado, compreso quello esecutivo ed eventuali opposizioni, anche disgiuntamente tra loro l'Avv. Alessandra Laverde e l'avv. Annalisa Messina del foro di Milano, presso le quali eleggo domicilio in Legnano Via XXIX Maggio, 2 e alle quali conferisco ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare e accettare rinunce agli atti, farsi sostituire in udienza, chiamare terzi in causa, nominare procuratori ed avvocati.



PREMESSO

FATTO

che

- 1) in data 19.03.2014, alle ore 17,05, la Signora Assunta Salmoiraghi percorreva regolarmente a bordo della sua bicicletta la via Pomini nel Comune di Castellanza;
- 2) sopraggiunta nel tratto di via Pomini compreso tra via Speri e via Filzi, l'attrice cadeva rovinosamente al suolo per la presenza di una buca;
- 3) la caduta è stata determinata dalla instabilità del manto stradale reso dissestato dalla presenza di una buca non segnalata e non evitabile posta sul bordo della strada percorso dalla bicicletta;
- 4) sul luogo del sinistro interveniva la polizia locale di Castellanza che redigeva rapporto d'incidente (doc.1)
- 5) l'attrice veniva subito soccorsa e accompagnata mediante autoambulanza al pronto soccorso dell'Istituto clinico Umanitas-Mater Domini, dove veniva sottoposta ad accertamenti clinici e radiografici;

Dichiaro di essere stato informato delle previsioni di cui al D. L.vo 196/2003 c.d. (codice della Privacy) ed in particolare dei diritti previsti dall'art.7 e di prestare il consenso richiesto dall'art.23 al trattamento dei dati dell'avv. Alessandra Laverde e all'avv. Annalisa Messina nonché ai soggetti dalle stesse incaricati nell'ambito di quanto ritenuto utile e necessario alla tutela dei diritti connessi presupposti e dipendenti dal presente procedimento


Assunta Salmoiraghi
Visto la firma è autentica


- 6) in anestesia generale veniva sottoposta a riduzione manuale della lussazione scapolo-omeroale e, quindi, fu dimessa con un tutore immobilizzante per un periodo di 15 giorni, successivamente sostituito con un reggibraccio per altri 10 giorni, dopo aver riscontrato la seguente diagnosi: “policontusione con lussazione scapolo-omeroale destra e frattura del trochide”; (doc.2, certificato di pronto soccorso)
- 7) nel frattempo si manifestava un vasto ematoma in corrispondenza della faccia esterna del terzo prossimale della coscia destra trattato con terapia locale ma non drenato;
- 8) in data 4 giugno 2014 veniva sottoposta a controllo RM che mostrava *“esiti di frattura del trochide omeroale con fenomeni di edema della spongiosa ancora in atto, nonché riduzione dello spazio subcromiale ed esiti distrattivi a carico del sovraspinto”* (doc.3)
- 9) dall’inizio del mese di aprile iniziava un trattamento fisiokinesiterapico protratto fino alla metà del mese di giugno 2014 e veniva considerata stabilizzata dall’INAIL (trattasi d’infortunio *in itinere*) in data 22.06.2014 con valutazione del danno pari all’8% (doc.4a-d certificati medici d’infortunio professionale e certificato di chiusura malattia);
- 10) il giorno 17 giugno 2014 si presentava presso l’ambulatorio INAIL di Busto Arsizio e veniva sottoposta a visita medico legale per l’accertamento dei postumi; (doc.5)
- 11) in data 21 giugno 2014 riceveva dall’INAIL €6.949,71 a titolo di liquidazione dell’indennità; (doc.6)
- 12) in data 29 settembre 2014 si sottoponeva alla visita medico-legale presso lo studio del Dott. Massimo Cristina, Primario medico legale emerito dell’Az. Osp. di Busto Arsizio, a seguito della quale le veniva riscontrato un danno biologico permanente pari all’11-12% di punti di invalidità e giorni 25 di ITP al 75%, nonché giorni 40 di ITP al 50% e giorni 40 di ITP al 25% (doc.7);

13) sulla base della valutazione medico legale del Dott. Massimo Cristina di cui sopra il danno non patrimoniale calcolato sulle Tabelle del Tribunale di Milano 2014 **ammonta a €33.700,00** di cui €29.020,00 per danno biologico permanente ed €4.600,00 per danno biologico temporaneo, ovverossia €1.800,00 per ITP al 75% (25 giorni), €1.920,00 per ITP al 50% (40 giorni), €960,00 ITP al 25% (40 giorni) oltre ad un incremento pari a 1/3 dell'importo risultante dalla liquidazione tabellare (danno morale) pari a **€11.233,33 per un totale complessivo pari a €44.933,33.**

14) le spese sostenute per le cure e gli accertamenti diagnostici ammontano a €371,00 (docc.8a-h) oltre ad €3.114,00 per i trattamenti fisiokinesiterapici e le infiltrazioni prescritte (doc.9a-i con relative prescrizioni doc.10a-p) **per un totale complessivo di €3.485,00;**

15) il Comune di Castellanza successivamente all'accaduto provvedeva a ripristinare lo stato dei luoghi cementando la buca del marciapiede, in modo da eliminarne la instabilità e la fuoriuscita di terriccio (doc.11);

16) la suddetta deformazione del manto stradale, non segnalata e priva di qualsiasi sistema di copertura, costituiva insidia e trabocchetto non prevedibile e non evitabile;

17) vane sono risultate le richieste (doc.12) e i tentativi di bonario componimento, rivolte all'assicurazione che copre la responsabilità civile del Comune di Castellanza, la quale con racc. 22 gennaio 2015 addirittura respingeva il sinistro in quanto, come risulta scritto "*dagli elementi in nostro possesso non emergono responsabilità a carico dell'assicurato*" (doc.13);

DIRITTO

Sull'an debeatur: Da quanto sopra esposto emerge inconfutabilmente che unico responsabile, in via esclusiva, del sinistro *de quo* è il Comune di Castellanza che, in quanto ente proprietario delle strade ove si è verificato il sinistro di cui trattasi, ha l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e custodia, conformemente a quanto stabilito dall'art.5 RD del 15 novembre 1923 n.2506;

tale palese responsabilità del Comune di Castellanza è confermata da costante giurisprudenza della Suprema Corte (*ex plurimis* Cass. 2094/13, Cass.2562/12, Cass.19653/2004, 4070/98,4673/96). Il Comune di Castellanza ex art.2051 c.c. non solo avrebbe dovuto tenere la strada in perfette condizioni di manutenzione, ma aveva altresì l'obbligo di segnalare il pericolo, trattandosi di alterazione eccezionale della strada: circostanze queste che, nel caso che ne occupa, non si sono mai verificate. In ogni caso, pur essendo applicabile l'art.2051 c.c. al caso di specie per consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità dei danni originatisi da bene demaniale, si rileva comunque, in via del tutto subordinata, che la pretesa risarcitoria sopra menzionata è da considerarsi parimenti fondata anche ai sensi dell'art.2043, il cui diverso onere probatorio è stato comunque assolto dalla scrivente difesa.

Sul quantum debeatur con riferimento ai suddetti danni fisici patiti dall'istante, vertendosi in tema di lesioni colpose, si richiede la liquidazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, da valutarsi sulla base delle tabelle elaborate da tribunale di Milano, come da sentenza della corte di Cassazione sez.III, 7 giugno 2011 n.12408.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Salmoiraghi Assunta, rappresentata e difesa come in atti

CITA

Il Comune di Castellanza, con sede in (21053) Castellanza Via Rimembranze n.4, in persona del suo sindaco *pro tempore*, a comparire avanti al Tribunale di Busto Arsizio, il giorno **3 giugno 2015 alle ore 9,00 ss**, con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza suindicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.38 e a 167 c.p.c. e che in mancanza di costituzione si procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentire con accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, così giudicare:

- 1) **Nel merito:** previo accertamento della totale responsabilità civile del Comune di Castellanza ex art.2051 c.c. o, in subordine 2043 c.c., nella causazione del sinistro *de quo* condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Signora Assunta Salmoiraghi nella misura di €33.700,00 per danno alla persona oltre ad € di €3.485,00 per spese documentate oltre ad €11.233,33 per danno morale da valutarsi, se del caso anche in via equitativa, per un totale pari a €48.414,33 cui dovrà essere detratto l'importo pari a €6.949,71 quale somma già liquidata dall'INAIL, **sicché la somma complessivamente dovuta all'attrice quale danno differenziale (v.Cass.10035/2004) tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello dell'indennità liquidata dall'INAIL ammonta a €41.464,62** o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, così come risulterà dall'istruttoria esperita, oltre al costo relativo al valore della bicicletta da valutarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, salva la competenza per valore del giudice adito.
- 2) **In via ulteriormente gradata** alle precedenti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui in cui venisse ravvisata una corresponsabilità nella causazione del sinistro di cui trattasi, condannare il Comune di Castellanza, in persona del sindaco *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Signora Assunta Salmoiraghi nella misura ritenuta di giustizia in base al grado di responsabilità che sarà accertato in corso di causa.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Con riserva di altro produrre e dedurre. Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

In via istruttoria: 1) chiedersi ammissione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'entità dei postumi invalidanti della Signora Salmoiraghi Assunta;

2) chiedersi ammissione di prova per interpellato e testi sulle circostanze di cui ai capi 1-15 in narrativa indicati da intendersi qui integralmente trascritti e numerati come sopra, preceduti dall'espressione "vero che".

Con riserva di indicare i testi

Con ogni più ampia riserva

Si producono i documenti da 1 a 12 in premessa indicati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 quinto comma della L.23.12.1999 n.488 e successive modifiche si dichiara che il valore del presente giudizio, pari a €48.414,33, e che pertanto il contributo unificato è pari a €518,00 oltre ad €27,00 per marca d'iscrizione a ruolo.

Legnano-Busto Arsizio, li 17 febbraio 2015

Avv. Alessandra Laverde




Avv. Annalisa Messina



RELATA DI NOTIFICA: richiesto come in atti, Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Busto Arsizio, ho notificato l'avanitesto atto a:

- Comune di Castellanza, Via Manzoni, in persona del sindaco *pro tempore* ed ivi a mani



27/02/2015

